



Der Berufsverband für Naturheilkunde und Komplementärtherapie
L'association professionnelle pour naturopathie et thérapie complémentaire
L'associazione professionale per la naturopatia e la terapia complementare

Regolamento del fondo di sostegno

NVS Associazione Svizzera di Naturopatia

Indice

I. Scopo e disposizioni generali	3
Art. 1 Scopo e campo di applicazione personale	3
Art. 2 Il comitato del fondo	3
II. Prestazioni	4
Art. 3 Aspetti generali	4
Art. 4 Sostegno dei membri	4
Art. 5 Sostegno di progetti	5
III. Procedura	6
Art. 6 Richiesta di prestazioni	6
Art. 7 Verifiche	6
Art. 8 Decisione	6
IV. Disposizioni finali	8
Art. 9 Entrata in vigore, modifiche	8

I. Scopo e disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione personale

Il presente regolamento disciplina le prestazioni del fondo di sostegno NVS e definisce i criteri e la procedura per la valutazione delle domande di prestazioni.

Art. 2 Il comitato del fondo

Il comitato del fondo è una commissione ai sensi dell'art. 17 degli statuti. Il comitato amministra il fondo di sostegno ed è competente per il trattamento delle domande di prestazioni conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Se necessario, collabora con gli organi della NVS, coinvolgendo eventualmente anche esperti esterni.

Viene eletto dal comitato della NVS ed è composto da almeno 2 membri dell'associazione aventi diritto di voto e dalla direzione. Almeno 1 membro deve far parte del comitato della NVS.

Il comitato del fondo si costituisce autonomamente.

La rendicontazione del comitato del fondo viene presentata all'attenzione dell'assemblea dei membri nel rapporto annuale.

II. Prestazioni

Art. 3 Aspetti generali

Le prestazioni servono a sostenere finanziariamente i membri (art. 4) o i progetti in relazione alle attività di promozione delle nuove leve nel campo della medicina complementare (art. 5).

Non sussistono in nessun caso rivendicazioni legali alle prestazioni.

Art. 4 Sostegno dei membri

Le prestazioni di sostegno ai membri possono essere concesse nei singoli casi in cui un membro ha bisogno di un sostegno finanziario, quali:

- per un membro in formazione;
- per sostenere la formazione necessaria a ottenere la certificazione di settore;
- per fornire supporto nella preparazione all'esame professionale superiore (EPS);
- per sostenere l'avvio di uno studio o di un'attività autonoma;
- per evitare un sovraindebitamento o una carenza di liquidità.

Le prestazioni a sostegno dei membri vengono corrisposte esclusivamente ai membri A e B e ai membri studenti. I membri del comitato del fondo sono in ogni caso esclusi dalla fruizione di prestazioni.

Le prestazioni sono erogate sotto forma di prestiti (soggetti a obbligo di rimborso). Le modalità (ad es. importo, durata, tasso d'interesse, ammortamento ecc.) sono disciplinate caso per caso in un contratto di prestito, redatto per iscritto. Salvo espresse disposizioni contrarie, si applica quanto segue:

- 1. Scopo:** il prestito può essere utilizzato esclusivamente per lo scopo indicato nella domanda di prestazione (cfr. art. 6).
- 2. Durata/Ammortamento:** il prestito è concesso per una durata massima di 5 anni e deve essere ammortizzato mensilmente e in modo uniforme fino al rimborso completo.

3. Interessi: al prestito è applicato un tasso di interesse annuo del 2% e gli interessi maturati sono immediatamente esigibili dopo la cessazione del prestito.

4. Termine anticipato: il prestito cessa automaticamente (e diventa esigibile)

- a. con la cessazione dell'adesione alla NVS da parte del/la mutuatario/a;
- b. se il/la mutuatario/a ha un ritardo di pagamento superiore a 60 giorni.

Art. 5 Sostegno di progetti

Le prestazioni a sostegno di progetti possono essere concesse se servono a promuovere le nuove leve e possono quindi contribuire allo sviluppo dell'intera categoria professionale o del settore. Possono essere sostenuti, ad esempio, progetti per

- la creazione di materiale didattico e per la formazione;
- lo sviluppo di manuali di formazione;
- la promozione delle nuove leve e la garanzia delle opportunità di tirocinio;
- lo sviluppo di nuove forme di insegnamento (ad es. in modalità e-learning);
- la pubblicità per le giovani leve.

I promotori di tali progetti non devono necessariamente essere membri dell'associazione.

Le prestazioni a sostegno dei progetti sono erogate sotto forma di prestiti (soggetti a obbligo di rimborso) o di contributi (non soggetti a obbligo di rimborso) a fondo perduto. Per i prestiti si applica per analogia l'art. 4. I contributi a fondo perduto sono disciplinati dalle disposizioni adottate caso per caso.

III. Procedura

Art. 6 Richiesta di prestazioni

La procedura viene avviata con una richiesta di prestazioni da parte di un membro, del comitato o di terzi. La richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. dati del richiedente;
- b. informazioni sul beneficiario;
- c. fattori scatenanti e motivi della richiesta;
- d. per i progetti (art. 5): descrizione dettagliata del progetto;
- e. prestazione richiesta;
- f. modalità della prestazione richiesta;
- g. una dichiarazione firmata attestante che le informazioni sono complete e veritiere.

Le richieste devono essere presentate per iscritto, per posta o per e-mail, alla sede NVS. I richiedenti possono strutturare la propria richiesta a loro libera discrezione. La richiesta non può superare le 10 pagine.

Art. 7 Verifiche

Il segretariato NVS verifica la completezza della richiesta (cfr. art. 6) e, se necessario, esegue ulteriori accertamenti. Questo può richiedere ulteriori giustificativi o informazioni alla persona richiedente, che è tenuta a collaborare. Se la persona richiedente viola il suo obbligo di collaborazione, l'elaborazione della richiesta può essere rifiutata o interrotta.

Art. 8 Decisione

In caso di richieste di prestazioni fino a un importo massimo di CHF 1000.00, la decisione spetta al segretariato NVS, che informa il comitato del fondo in merito alle decisioni prese entro 10 giorni.

Per le richieste superiori a CHF 1000.00, il segretariato sottopone la richiesta, unitamente agli atti, al comitato del fondo per la decisione. All'occorrenza, quest'ultimo può effettuare ulteriori accertamenti o rimandare a tale scopo la richiesta al segretariato. L'art. 7 si applica per analogia.

La decisione in merito alla richiesta di prestazioni viene presa secondo debita discrezione e non è vincolata alle richieste presentate. Si tiene conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare:

- a. la situazione personale e finanziaria del richiedente o del beneficiario (se diverso);
- b. le ragioni che hanno portato a questa situazione;
- c. per i progetti (art. 5): utilità prevista per il settore e l'associazione;
- d. la capacità di adempiere del fondo di sostegno;
- e. il comportamento della persona richiedente nel procedimento.

La decisione viene comunicata per iscritto al richiedente. Non sussiste alcun diritto di motivazione. Si esclude il ricorso alle vie legali.

IV. Disposizioni finali

Art. 9 Entrata in vigore, modifiche

Il presente regolamento è stato emanato dal comitato della NVS il 7 marzo 2024. Esso entra in vigore il 22 marzo 2024 con riserva dell'approvazione della relativa modifica degli statuti da parte dell'assemblea dei membri NVS.

Eventuali modifiche al regolamento sono di competenza del comitato.